

IL "TAX CREDIT" PER AUMENTI DI CAPITALE

Credito d'imposta per chi entro il prossimo 31 dicembre 2020 investirà nella propria impresa attraverso aumenti di capitale in denaro



◆ Cos'è?

L'art. 26 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), riconosce un credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro) che abbiano subito nei mesi di marzo ed aprile 2020 una riduzione complessiva dei ricavi non inferiore al 33%, rispetto allo stesso periodo 2019, causa COVID-19.

◆ DUE AGEVOLAZIONI IN UNA: AL SOCIO E ALLA SOCIETÀ

La norma prevede sostanzialmente due agevolazioni:

- 1) al Socio che sottoscrive l'aumento di capitale sociale mediante conferimenti in denaro, spetta un credito di imposta del 20% dell'importo effettivamente sottoscritto e versato, con un tetto massimo all'aumento di capitale di euro 2 milioni (cui corrisponde un credito di imposta massimo di euro 400.000;
- 2) alla Società che delibera l'aumento compete un credito di imposta pari al 50% della perdita registrata nel 2020, eccedente il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo dell'aumento di capitale), nel limite massimo del 30% dell'aumento di capitale stesso.

Per la società si parla di credito 'teorico' perché quello effettivo dipenderà dalle risorse erogate in base al click day. Inoltre, la determinazione del credito teorico della società richiede l'approvazione del bilancio 2020 da cui risulteranno cristallizzate le perdite.

*** Attenzione! ***

- Il credito spettante ai soci sommato al credito teorico della società non potrà superare euro 800.000.

◆ TRATTI FONDAMENTALI DEL TAX CREDIT

Nella seguente tabella sono riepilogati i tratti fondamentali del credito.

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Caratteristiche dell'aumento capitale sociale</p> | <p>È necessario che gli aumenti del capitale presentino le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano deliberati da società di capitali (comprese Srl in forma semplificata); - la società emittente abbia un ammontare di ricavi, relativo al periodo di imposta 2019, compreso tra 5 e 50 milioni di euro; - la società emittente abbia subito, a causa del Covid, nei mesi di marzo ed aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%; - sia deliberato e venga integralmente versato un aumento di capitale da liberarsi in denaro (esclusi i conferimenti in natura); - si tratti di conferimenti iscritti in apposita posta di patrimonio netto. |
| <p>Ammontare credito</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Socio: credito 20% delle somme versate, nel limite di 2 milioni di euro; - Società: occorre prendere come riferimento la perdita del bilancio 2020 e calcolare il minore importo tra il 30% dell'aumento di capitale deliberato (ed eseguito) ed il 50% della perdita che eccede il 10% del patrimonio netto (senza tener conto della perdita). <p>Il credito spetta per un ammontare massimo di 800mila euro: limite che si applica cumulando i crediti spettanti al socio conferente ed alla società conferitaria.</p> |
| <p>Requisiti</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Aumento di capitale sottoscritto e versato entro il 31/12/2020; - soci finanziatori devono mantenere la partecipazione nella società fino al 31/12/2023; - divieto di distribuzione riserve (di qualsiasi tipo) prima del 01/01/2024; - non possono accedere al credito le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria. |
| <p>Modalità richiesta</p> | <p>Duplicata prenotazione telematica all'Agenzia delle Entrate (una per i soci e una per la società) tramite click day.</p> <p>Laddove le richieste dovessero superare le disponibilità, si guarderebbe all'ordine cronologico di invio delle pratiche.</p> |
| <p>Utilizzo credito</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Socio: utilizza il credito in compensazione in F24 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento (modello Redditi 2021) e in quelle successive, fino ad esaurimento. - Società: acquisisce una dichiarazione dei soci circa l'ammontare riconosciuto dal Fisco (che risponde entro 30 giorni dalla prenotazione) e successivamente effettua la propria prenotazione telematica. |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ottenuto sempre nei 30 giorni successivi il riconoscimento, anche la società può compensare il credito in F24 a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione del modello redditi 2021. |
| Rilevanza fiscale | Il tax credit non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini IRAP. |
| Questioni aperte e criticità | Si attende conferma ufficiale sulla possibilità di imputare i finanziamenti soci, già presenti nelle casse sociali, per i quali il socio finanziatore rinunci alla restituzione, quale conferimento agevolabile; È dubbio se si debba considerare, in caso di riduzione del capitale sociale, quale periodo di salvaguardia, il decorso del triennio dalla data di effetto della ricapitalizzazione. |

I dettagli andranno comunque definiti dall'amministrazione finanziaria con apposito provvedimento, che stabilirà con esattezza l'iter e le informazioni da inserire nel modulo della domanda.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it